



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

DIREZIONE GENERALE PER L' UNIVERSITA'

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;  
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;  
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;  
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, in particolare all' art. 11, comma 7, lettera a ;  
VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, in particolare per quanto riguarda le classi di laurea L-10, L-11 e L-12 ;  
VISTO il DD 23 aprile 2008 , relativo al termine per l' inserimento dei corsi di studio nella Banca Dati dell' Offerta Formativa per l' anno accademico 2008/2009;  
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale , reso nella seduta del 21 maggio 2008 , che evidenzia la difficoltà di rispettare la condivisione di almeno 60 crediti formativi universitari nei corsi di laurea afferenti alle classi sopra citate a causa della loro peculiarità ;  
RITENUTO necessario , ai fini dell' inserimento dei suddetti corsi , già approvati nei Regolamenti didattici di Ateneo, nell' apposita Banca Dati dell' Offerta Formativa , procedere alla modifica della procedura informatizzata derogando a quanto previsto all' art. 11, comma 7, lettera a del DM 270/2004 ;  
CONSIDERATA l' urgenza della suddetta modifica , in considerazione della imminente scadenza del termine previsto per il 16 giugno 2008 nel suindicato DD 23.4.2008 ;

DECRETA:

I corsi di Laurea delle classi L-10, L-11 e L-12, di cui all' allegato al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007( GU n. 153 del 6.7.2007 ), già approvati nei Regolamenti didattici di Ateneo, potranno essere inseriti nella apposita Banca Dati dell' Offerta Formativa di questo Ministero, al fine di consentire la loro attivazione, senza tener conto della condivisione di almeno 60 crediti formativi universitari .

Roma, 3 giugno 2008

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to Antonello Masia

